

ASSISTANCE

- **TESSERA NUMERO:**
- **NOME ASSICURATO:**
- **COGNOME ASSICURATO:**

POLIZZA COLLETTIVA GRATUITA PER L'ASSICURATO E INCLUSA NELLA QUOTA VIAGGIO

VIAGGIO SINGOLO MULTIRISCHI NUMERO: T020/2021

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

GLOSSARIO

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione

Contraente potra utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto

all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua

vigilariza. Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce a un altro soggetto (Società) un

(Assicurato) installation of the control of the con modificato.

modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli

veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo dannegoiato in caso di sinistro.

danneggiato in caso di sinistro.

danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono

convenzionalmente questi significati: **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Assicurazione: il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone

espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. **Bagaglio:** l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di

Bagaglio: Iniserrie dei capi di vestiario e dei beri di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato.

somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato.

Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria e altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti

Contraente: Sitibò S.r.I.s., via Aretina 62, 50136 Firenze, partita iva 06961060487, che sottoscrive la Polizza per

conto altrui.

Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione del Contraente di viaggio/estratto conto di prenotazione del Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.

Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Estero: Europa, Mondo.

Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia), le Isole Canarie, esclusa la Russia extraeuropea. extraeuropea.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno

o più sinistri.

Familiare: il coniuge, il convivente more uxorio, la persona

Familiare: Il conluge, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, cognato/cognata e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato espresso in cifra che è detratta dall'importo del danno indensitatione.

espresso in cifra che è detratta dall'importo del danno indennizzabile.

Furto: il reato previsto all'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di "Assistenza", per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto. corrisposto.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea. Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Stato Città

del Vaticano.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1ºgennaio 2013.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende

da un Infortunio. Malattia Preesistente situazione

Malattia Preesistente: situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di iscrizione al Viaggio.

Massimale / Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio

Assicurato, per suito posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato.

Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di "Italia"

e "Europa".

Operatore Turistico: tour operator (anche "T.O."), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla

prestazione di servizi turistici.

Ospedale: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di

Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.

Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero

l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.

corrisposto.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di

Rapina: il reato, previsto all'Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Istituto di cura. **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro. **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

cu dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

Società: l'Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance

Spese/Acquisti Di Prima Necessità: spese per l'acquisto

Spese/Acquisti Di Prima Necessità: spese per l'acquisto di beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in viritù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Tessera Assicurativa: il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato redatto in formato cartaceo o elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza.

Valore commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.

viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio o comunque come organizzato dalla Contraente Contraente

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 - Assicurati Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, con la presente Polizza si assicurano tutti i partecipanti ai viaggi e/o fruitori dei servizi turistici esclusivamente organizzati e/o distribuiti dalla contraente che siano:

residenti in Italia;

residenti all'Estero domiciliati temporaneamente in Italia.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza degli Assicurati.

residenza degli Assicurati.
Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni
Le Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo
previsti dalla scheda di iscrizione/programma
dell'Operatore Turistico e terminano al momento del
completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal
contratto stesso e comunque con il massimo di 45 giorni.

Art. 1.3 - Limite di età

L'Assicurazione vale per le persone senza limiti di età.

Art 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i viaggi in Italia.

Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della

Folizza
Le Prestazioni/Garanzie sono operanti per viaggi effettuati
a scopo di vacanza, escluso qualsiasi attività pericolosa, di
durata non superiore ai limiti indicati nel precedente Art.

Le Prestazioni/Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.7 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Diritto di surroga
La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della
somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato
può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire
documenti e informazioni tali da consentire l'esercizio del
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie
a salvaguardare lo stesso.
Art. 1.9 - Limitazione di responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati
dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata
l'assistenza.

Art. 1.10 - Esclusione di compensazioni alternative Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 1.11 - Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all'Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.

Art. 1.12 - Altre assicurazioni Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato

direttamente la prestazione.

Art. 1.13 - Segreto professionale L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.

Art. 1.14 - Valuta di pagamento

Alt. 1.14 - Valuta di pagamento Le indennità e i rimborsi sono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 1.15 - Persone non assicurabili

Art. 1.15 - Persone non assicurabili
Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone
affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato,
tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali:
sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoici.
In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, al
manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi
alla data di cessazione dell'assicurazione. La Società
rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al
periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

Art. 1.16 - Foro competente Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari

Art. 1.18 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e

Prestazioni
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società

nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato; guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo; atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;

dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;

b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di

vandalismo;
c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
e) esplosivo, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con renomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso

seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in consequenza di attività sportive svolte a titolo

consequenza di attività sportive svolte professionale.

atti di temerarietà; le malattie infettive h) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o

malattie i) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono escluse le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti, fermi i limiti meglio definiti nelle Definizioni alla voce "Malattia preesistente". Sono anche escluse le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si verifichino dopo la prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; j) svolgimento di attività che implichino l'utilizzo che siano l'espressione

svolgimento di attività che implichino l'utilizzo

j) svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; k) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Sono altresi escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

l) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o

oepressione;
m) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto; n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo

n) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; o) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) e quarantene ad eccezione dell'avvenuto contagio da COVID o contatto con persona contagiata da COVID per i quali l'esclusione non è operante e che abbiano come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità.

Sono inoltre escluse:

a) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;

b) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari; c) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vottore:

síano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causant dal vettore;
d) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
e) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
f) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

SEZIONE A) ASSISTENZA IN VIAGGIO

ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo "PRESTAZIONI", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.

Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in La Societa mette a disposizione deil Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.

Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

PRESTAZIONI:

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero +39 02.24128658658.

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista: Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

2. Invio di medicinali urgenti: quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, sempreche commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

3. Trasporto sanitario a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

an judivisito todgo tidorieo a prestate le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
4. Rientro di recidore dell'assicurato con il mezzo dell'interca di recidore di la consolicio dell'agraphico d

spostamenti locali.

4. Rientro sanitario dell'assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

5. Rientro dell'assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne purché assicurati.

6. Trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo di escoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma la presente prestazione opererà anche nel casa in

sepondra in inalia. Sono escluse e spese relative ail cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma. La presente prestazione opererà anche nel caso in cui il decesso avvenga a causa di una malattia

cui il decesso avvenga a causa di una malattia pressistente.

7. Rientro anticipato dell'assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

8. Viaggio di un familiare quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 5 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 7 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente. . presso il paziente.

presso il paziente.

9. Interprete a disposizione all'estero quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 1.000,00.

10. Segnalazione di un legale/cauzione penale quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero e a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato e/o per l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di € 3.000, 00.

11. Anticipo spese di prima necessità se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali

fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di € 500,00. 12. Prolungamento del soggiorno tramite la Struttura Organizzativa che provvedera per l'Assicurato e i amigliari assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al ciorno. al giorno.

al giorno.

13. Trasmissione messaggi urgenti. Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

14. Rimborso spese Telefoniche. La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di € 100,00.

15. Assistenza ai minori. A seguito di malattia o infortunio, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altira persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere il minore e ricondurlo

A/R in treno o aereo, per raggiungere il minore e ricondurlo

Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 3.
Trasporto Sanitario; 4. Rientro Sanitario dell'Assicurato; 5.
Rientro dell'Assicurato convalescente; 6. Trasporto della salma; 7. Rientro anticipato dell'Assicurato; 8. Viaggio di un familiare, qualora l'Assicurato per cause di forza maggiore abbia provveduto in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.

sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute

Art. A3 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO L'Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02.24128658658.

comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Art. B1 - OGGETTO DELLA GARANZIA E MASSIMALI La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate:

Il Massimale, da intendersi per persona e per periodo assicurativo, è pari ad € 1.500.00.

assicurativo, è pari ad € 1.500,00.

ATTENZIONE! Per spese superiori a € 500,00 dovrà essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:

Spese mediche e farmaceutiche.

Spese mediche e farmaceutiche. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio entro il limite di € 500,00. Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di

pronto soccorso o di primo ricovero. Rimborso delle Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero entro il limite di € 500,00.

il illinite di ϵ 300,00. Spese odontoiatriche urgenti. Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro entro il limite di ϵ 150,00 per persona.

Art. B2 - SPESE OSPEDALIERE, CHIRURGICHE E MASSIMALI

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese ospedaliere e chirurgiche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, che comportino un ricovero presso un Ospedale in loco.

II Massimale, da intendersi per persona e per periodo assicurativo, è pari ad \in 1.500,00.

La Società, preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA +39 02.24128658658

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società, in condizioni di

essere rimpatriato.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa

contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Per spese superiori a € 500,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Organizzativa. La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi

possibilità e comando somple prima a prima di miziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. B3 - FRANCHIGIA APPLICATA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Art. B4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

• collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa

www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa

• via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it
allegando i documenti in formato PDF; in alternativa

• in originale con raccomandata AR indirizzata
a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20,
20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa

• telefonando al numero dedicato alla gestione
delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- diagnosi del medico curante sul posto;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SEZIONE C) BAGAGLIO

Art. C1 - OGGETTO DELLA GARANZIA La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO

ASSICURATIVO Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: €

Limite massimo per singolo oggetto: € 150,00.

Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili:

a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata riconsegna del bagaglio non inferiore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio di ni nieriore alle 12 ore o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata sottoindicata le spese sostenute e documentate per gli acquisti di beni di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 150.00

RIFACIMENTO DOCUMENTI

Il rimborso delle spese per il rifacimento/duplicazione del passaporto, carta di identità e della patente di guida in conseguenza degli avvenimenti previsti all'Art. C1 "Oggetto della Garanzia".

Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 100 00

Art. C3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.

arrettivi.

La Società rimborserà complessivamente:

- fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.

oa soie.
fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni che derivano da:

 dimenticanza, incuria dell'assicurato;
 furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;

furto dell'intero veicolo,

· furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

adioi 22dio. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Art. C4 - FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

Art. C5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Alt. 03 - COSA PARE III CASO DI SINIGITION III CASO di sinistro l'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it: in alternativa

www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa

• via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it
allegando i documenti in formato PDF; in alternativa

• in originale con raccomandata AR indirizzata
a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20,
20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa

• telefonando al numero dedicato alla gestione
delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della

Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

dichiarazione di irreparabilità;
In caso di bagagli affidati al vettore aereo:
copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB
o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found"
dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo
inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale
risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla
data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo
l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata
risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto
a termini di polizza previa apolicazione della franchigia risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata all'Art. C4 "Franchigia". Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;

In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta;

In caso di acquisti di beni prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni

Art. C6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

SEZIONE D) INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO

Art. D1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati "infortuni" anche:

gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i a) veicoli a motore e natanti;
b) l'asfissia non di origine morbosa;
c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da
assorbimento di sostanze;
d) l'annegamento;
e) la folgorazione;
f) l'assideramento o il congelamento;
i sobi di tolo di colore o di frodde:

assorbimento di sostanze;
d) l'annegamento;
e) la folgorazione;
f) l'assideramento o il congelamento;
g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a
lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
j) gli infortuni subiti in stato di malore, di
incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza
o nedigenza anche orave;

l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. D2 - MASSIMALI PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO L'assicurazione è prestata per il caso di Morte fino a € 50.000,00 per persona e periodo assicurativo e per il caso di Invalidità Permanente fino a € 50.000,00 per persona e periodo assicurativo.

Art. D3 – INFINSURREZIONE INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E

Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l'Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della

Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi

Art. D4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA Fermo quanto indicato dall'Art.1.18 "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie" e ad integrazione di quanto Indicato nelle singole Garanzie, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati:

garanzia gli infortuni causati:
dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo articolo "Rischio Volo";
da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da

dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
 da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni

vulcaniche:

da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto

vulcaniche;

Ida guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici;

dalla pratica delle seguenti attività sportive:
dalla pratica delle seguenti attività sportive:
sport comportanti l'uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto sportivo" ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavalo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l'infortunio si verifichi durante gare e competizioni (elelative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili.

ad esse equiparabili.

Art. D5 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Art. D6 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. D7 - GARANZIE LIMITE PER CUMULO

a) Morte
Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa
si verifica, anche successivamente alla scadenza della
polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Società
corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o,
in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti
uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile
con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza
del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai
beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte,
se superiore, e quello già pagato per invalidità

superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

b) Invalidità Permanente Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro 2 anni dal giorno

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato

Unidennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell' Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od

dell'Assiculato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. D8 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLA INVALIDITÀ

PERMANENTE La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali di invalidità. Pertanto, la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti percentuali. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore a 5 punti, la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente.

Art D9 - RISCHIO VOLO

Art. D9 - RISCHIO VOLD
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato
subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento,
effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da
chiunque eserciti, tranne che:

da società/aziende in occasione di voli diversi

da trasporto pubblico di passeggeri;

apparecchi per il volo da diporto o sportivo,
quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri,

deltaplani, mezzi per il parapendio;
da aeroclub.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende
cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo
dell'aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.

Art. D10 - EVENTI NATURALI

L'Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo complessivo di € 2.000.000,00.

Art. D11 - MORTE PRESUNTA

Art. D11 - MORTE PRESUNTA
Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio
indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli
artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell'Art. 211 del
Codice della Navigazione, l'Autorità Giudiziaria ne abbia
dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta
registrazione negli atti dello stato civile, la Società
corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il
caso di morte.
In base agli elementi ed alle circostanze relative
all'infortunio, la Società può richiedere totalmente o
parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; il certificato di stato di famiglia (originario e

attuale);

il certificato autoptico:

il certificato autoptico;
 il certificato di non gravidanza della coniuge superstite dell'Assicurato;
 in presenza di indennizzi spettanti a figli minori, il decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione della quota di indennizzo a loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società relativamente al reimpiego della somma.

Art. D12 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro sottoscritta dall'Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto devo espera corredata de cartificate medico a aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti

 collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
 via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
 in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANDI (MI); in alternativa
 telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 17:00. lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L'Assicurato accertante in mentur i recessari dana Società. L'Assicurate i e altresì tenuto a sottoporsì, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di

Cinadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art D13 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Art. D13 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA
La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili
dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e
da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita
anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto
già minorato, le percentuali di invalidità previste sono
diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.

diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell'infortunio subito l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO D14 -

COLLETTIVO
Si conviene tra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 2.000.000,00. Se gli indennizzi

complessivamente dovuti eccederanno tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Al sensi dell'articolo 13 del Regolamento DE 2010/07/8 "Regolamento generale sulla protezione dei dati informiamo di quanto segue:

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l'esecuzione del vostro contratto: vostro contratto:

dati relativi all'identificazione delle parti, di persone

att relativi all'identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l'estensione al nucleo famigliare);
dati necessari alla stipula, l'esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
dati di localizzazione delle persone ello dei beni in

dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;

relazione ai rischi assicurati;

dati sanitari per l'esecuzione del contratto per i quali l'assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:

la gestione del contratto;

la gestione del contratto;

la gestione dei contratto;
 l'esecuzione delle statistiche e degli studi attuariali;
 l'esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
 tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell'assistenza fornita (es:

customer care);
• l'implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;

• gestione delle richieste di diritto d'accesso, di rettifica e di opposizione;

l'esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative

• Tesecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative. Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l'obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d'esser trasmessi fuori dell'Unione Europea in caso di uni evento che si verifichi fuori della UE. Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento "tecnici" di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica. La richiesta d'esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d'esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l'incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).

accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica). IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore. I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge. Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a ufficioprotezionedati@imaitalia.it. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo. Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge. legge.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI); fax: +39.02.26223973 - e-mail PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

imaitalia@pec.imaitalia.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS- Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42133206 oppure anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass cms/docs/F2180/Allegato2 Guida

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2 Guida

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida %20ai%20reclami.pdf In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l'esponente, oltre a rivolgersi all'IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l'Autorità Giudiziaria. In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi: - procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in

materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.